



COMUNE DI SEREGNO
(Provincia di Monza e della Brianza)

CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO AL GRUPPO CONSILIARE LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE C/O L'IMMOBILE DENOMINATO "LA CORTE DEL COTONE" SITUATO IN VIA MARCO POLO/APPIANI

A mezzo della presente scrittura privata

TRA

L'Ing. Franco Greco nato ad Olten (Svizzera) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune di Seregno (C.F. 00870790151/P.I. 00698490968), domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000 e della delega del Sindaco prot. n. 30856 del 03.06.2019;

E

Il Sig. Edoardo Trezzi, nato a Milano il 29.06.1982, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER - via Carlo Bellerio n. 41 Milano - (C.F. 97866510155).

PREMESSO

Che con deliberazione di G.C. n. 146 del 14.06.2011 è stato approvato lo schema del presente atto per la concessione di locali nella disponibilità del Comune per sedi di Gruppi Consiliari.

Che il Gruppo Consiliare Lega Lombarda per Salvini Premier è regolarmente presente in Consiglio Comunale.

Che con nota prot. n. 50612 del 19.09.2018, il Gruppo Consiliare Lega Lombarda per Salvini Premier ha chiesto l'assegnazione di un locale quale sede.

Che con scrittura privata del 09.10.2018 prot. n. 54785 è stata assegnata una sede presso l'immobile di proprietà comunale denominata Corte del Cotone.

Che con e,mail pervenuta in data 21.01.2021 è stata comunicata la variazione della denominazione del gruppo consiliare ed è stata richiesta la modifica della convenzione .

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 -OGGETTO -

Con il presente atto l'Amministrazione Comunale concede in uso al Gruppo Consiliare LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER il locale n. 3 sito in Seregno c/o la Corte del Cotone, al I° piano, evidenziato nella planimetria allegata, di mq. 74 quale sede del Gruppo Consiliare alle seguenti condizioni:

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE -

La concessione avrà durata dalla data del presente atto a tutto il periodo del mandato consiliare, salvo quanto previsto al successivo art. 7.

Al fine di garantire una continuità nell'attività del Gruppo Consiliare, di norma, il Comune assicurerà l'utilizzo della stessa sede ai gruppi consiliari sino ad adozione del nuovo provvedimento di assegnazione da parte della nuova Amministrazione Comunale.

ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI -

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne del Gruppo Consiliare
2. utilizzare i locali concessi in uso unicamente per le finalità che caratterizzano l'attività del Gruppo Consiliare concessionario compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza
3. condividere i locali concessi con altri gruppi consiliari qualora fosse necessario a seguito di diverse richieste di utilizzo
4. risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso ai locali concessi e/o alle strutture annesse
5. garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza
6. non modificare il locale concesso in uso, salvo previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale
7. collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell'Amministrazione Comunale per il miglior mantenimento della struttura
8. partecipare con gli altri concessionari presenti nel medesimo edificio ad incontri periodici, per la migliore osservanza delle norme di convivenza, in particolare per la pulizia degli spazi comuni ed al fine di evitare che il Gruppo Consiliare eserciti prevaricazioni di qualsiasi natura.

E' fatto divieto di subconcedere l'uso del locale.

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. E' ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e penalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In particolare il Concessionario, nell'utilizzare i locali concessi dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che i locali sono consegnati privi di arredamento e attrezzature. Il Gruppo Consiliare potrà dotare gli spazi di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà del Gruppo Consiliare, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I locali dovranno essere riconsegnati al Comune privi da attrezzature, macchinari e arredi: lo sgombero e le relative spese saranno a carico del Gruppo Consiliare che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

Il Comune di Seregno, tramite i propri funzionari, ha diritto di accedere al locale in qualsiasi momento, senza che sia necessario ottenere l'autorizzazione del concessionario.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO -

Oltre che curare il mantenimento delle misure di sicurezza esistenti, sono a carico del concessionario l'apertura, la chiusura, la custodia e la pulizia dei locali.

Per l'espletamento di tali compiti il gruppo consiliare si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto

previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 - ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE -

L'Amministrazione Comunale concede al Gruppo Consiliare il locale n. 3, meglio evidenziato nella planimetria allegata, stabilendo un canone annuo di € 14,46 al mq., ivi comprese le spese di gestione (acqua - luce - riscaldamento) e, pertanto al costo annuo complessivo, di € 1.070,04 (giusta delibera di G.C. n. 78 del 31.03.2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso dei locali alle Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale), salvo adeguamento a seguito di modifica delle tariffe di cui alla sopracitata delibera.

Il pagamento del canone dovrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 6 - SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDENTE

Il Concedente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo del locale e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso. Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 7 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto al Gruppo Consiliare per gli interventi di adeguamento effettuati nei locali dati in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 8 - NORME FINALI -

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

In caso di controversie tra concedente e concessionario si farà riferimento al Presidente del Consiglio Comunale e all'Ufficio di Presidenza.


Al presente atto si allega la planimetria del locale nello stato di fatto (All. A) con evidenziato il locale assegnato.

In caso di trasformazione del Gruppo Consiliare la presente concessione potrà essere rivista dall'Amministrazione Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. II GRUPPO CONSILIARE

Edoardo Trezzi*



p. IL COMUNE DI SEREGNO

Ing. Franco Greco*



*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39

Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 - Art. 10 e 17 -